


Sentenza n. 12299/2020 pubbl. il 11/09/2020
RG n.

Repert. n. 12255/2020 del 15/09/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, al termine della discussione orale che si è svolta ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. il giorno 11 settembre 2020 ha pronunciato e dato lettura della seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ del Ruolo Generale per l'anno **2016**,
TRA

(C.F. MLTMCR48S50D290A), elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Campanella n. 41/G, presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi come da procura in atti.

OPPONENTE

E

CONSORZIO DI MARSIA (P. IVA 80246550588), elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, presso lo studio dell'Avv. Marco Morganti come da procura in atti.

OPPOSTO

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

* * * * *

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ proponeva opposizione avverso il decreto n. _____ (R.G. n. _____) emesso dal Tribunale di Roma il 14.12.2015, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore del Consorzio di Marsia la somma di € 14.680,59, oltre a interessi legali, nonché spese, diritti ed onorari di causa.

Nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, il Consorzio opposto affermava che le somme pretese nei confronti della opponente sarebbero state deliberate dall'assemblea dei delegati dell'ente che avevano approvato bilanci preventivi e consuntivi per il servizio di

pagina 1 di 3



vigilanza ed accantonamenti con relativi riparti fra consorziati per le annualità dal 2006 al 2013.

Tra i motivi di opposizione l'opponente deduceva (i) il difetto di legittimazione processuale del Consorzio; (ii) la nullità e/o annullabilità delle delibere consortili poste a fondamento degli importi ingiunti e conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; (iii) l'intervenuto scioglimento del consorzio giusta sentenza del Tribunale di Roma.

Si costituiva il Consorzio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti documenti e depositate memorie e, all'esito, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/10/2019.

Disposti ulteriori rinvii per carico di ruolo, la causa, giunta innanzi all'odierno giudicate, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. per udienza del 27 marzo 2020. Disposta la sospensione del processo civile a seguito delle misure urgenti dettate dal D.L. n. 11 dell'8.3.2020 (emergenza epidemiologica Covid-19), l'udienza è stata rinviata al 11 settembre 2020 all'esito della quale la causa è decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

* * * * *

L'opposizione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.

Va innanzi tutto dato atto che nelle more del presente giudizio è avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 16929/2012, confermata dalla Corte di Appello di Roma –sez. II n. 5483/2016 (entrambe richiamate più volte dalla parte opponente) che ha rigettato il ricorso presentato dal Consorzio e ne ha dichiarato lo scioglimento. La sentenza della Corte di Appello è difatti passata in giudicato con la conseguenza che il Consorzio non era legittimato, quantomeno, ad agire in via monitoria (v.si Cass. Sent. n. 24590/19).

L'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 16847/2018) senza necessità di allegazione delle parti, derivando tale pronuncia dal rigetto dell'ultimo grado possibile di gravame (e, dunque comportando ipso iure il passaggio in giudicato dalla pronuncia impugnata).

La circostanza appena evidenziata è sufficiente per ritenere revocato il decreto che in ogni caso risulterebbe privo dei titoli legittimanti l'ingiunzione in quanto, come evidenziato dalla stessa opponente, risultano da tempo annullate, e quindi prive di efficacia, tutte le delibere approvative dei bilanci posti a base dell'ingiunzione.

E', difatti, comprovato e non contestato (cfr. sentenze prodotte in atti da parte opponente) che le delibere consortili poste alla base del monitorio siano state tutte medio tempore annullate da questo Tribunale; tale circostanza, secondo l'insegnamento della Suprema



Corte (cfr. Cass. 19938/2012; cfr. anche Tribunale di Roma 4315/2016) priva di efficacia i provvedimenti monitori emessi in forza delle stesse, e ciò a prescindere dal passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado.

Assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 26242/2015), l'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo secondo quanto dispone il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

in accoglimento delle domande avanzate dall'opponente ?

- revoca il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Roma il 14.12.2015;
- condanna il Consorzio di Marsia al pagamento in favore di ? _____ delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Laila Perciballi dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 4.555,00, di cui euro 4.355,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15% .

Così deciso in Roma il 11 settembre 2020 alle ore 15:12

Il Giudice

Maria Grazia Berti

